numero

Bellinzona

2231 fr 1 28 maggio 2015

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Segreteria di Stato della migrazione (SEM) Stato maggiore Diritto a.c.a. Bernhard Fürer e Carola Haller Quellenweg 6 3003 Berna-Wabern

<u>Procedura di consultazione relativa agli avamprogetti di modifica della legge sugli stranieri: attuazione dell'art. 121a Cost. e adeguamento del disegno di modifica della legge sugli stranieri (integrazione)</u>

Gentili signore, Egregi signori,

in relazione alla lettera dell'11 febbraio scorso della Presidente della Confederazione in merito alla summenzionata procedura di consultazione, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

Il Consiglio federale propone tramite la presente consultazione di adattare, così come richiesto dalle Camere federali, determinate disposizioni legali della Legge sugli stranieri (LStr integrazione; 13.030) alla luce, in modo particolare, del nuovo articolo 121a Cost. e delle cinque iniziative parlamentari giacenti da diverso tempo. Nell'ambito dell'adeguamento al nuovo surriferito articolo costituzionale, l'Esecutivo federale prospetta di abolire l'obbligo di pagare il contributo per i lavoratori nel settore dell'asilo nonché l'obbligo di autorizzare a svolgere un'attività lucrativa per le persone ammesse provvisoriamente e per i rifugiati riconosciuti. La motivazione alla base di tali modifiche risiede nel fatto che tali misure intendono migliorare l'integrazione nel mercato del lavoro dei richiedenti l'asilo in età lavorativa e sfruttare meglio questo potenziale presente sul territorio.

Lo scrivente Consiglio di Stato, condivide in generale la posizione del Consiglio federale, ma non può esimersi dall'esprimere la sua preoccupazione in quanto le misure proposte tengono che relativamente conto della già difficile situazione in cui versa il mercato del lavoro in alcune regioni economiche del nostro Paese, tra cui quella del Canton Ticino. Il Governo ticinese non può che rilevare come gli sbarchi in Italia di migranti provenienti dall'Africa dimostrano come il movente principale dell'immigrazione, sia la situazione economica e non i motivi politici. L'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa concessa dalla legislazione svizzera a queste persone aumenta quindi, in una certa misura, l'attrattività verso il nostro Paese, di per sé già molto alta, in aggiunta all'attrattività già oggi presente per i lavoratori domiciliati oltre confine. Situazioni certamente



particolari e locali, che però vanno considerate in una così importante revisione legislativa. L'obiettivo di facilitare l'integrazione del mondo lavorativo di coloro che a seguito di una decisione positiva in ambito di asilo rimarranno presumibilmente in maniera durevole sul nostro territorio è ad ogni modo da salutare positivamente. Tuttavia, non vanno dimenticati gli effetti negativi che implica una decisione di diniego di un permesso di dimora, con conseguente intimazione di partenza dal nostro Paese, per un richiedente l'asilo attivo nel mondo del lavoro e quindi più integrato rispetto ad altri. In simili circostanze, una sua partenza definitiva in Patria, diventa ancor più difficile, trovando ampio sostegno nella popolazione residente che sempre più spesso postula la regolarizzazione del richiedente l'asilo, a discapito dei principi definiti dalla nostra Costituzione federale.

Relativamente al progetto di adeguamenti normativi che scaturiscono dall'attuazione delle richieste provenienti dalle cinque iniziative parlamentari succitate, di principio esprimiamo pure il nostro consenso.

2. Considerazioni su singoli aspetti

Nelle osservazioni che seguiranno verranno citati solo quegli aspetti che meritano particolare attenzione da parte dell'Autorità cantonale.

2.1 <u>Attività lucrativa agevolata di persone nel settore dell'asilo: abolizione del contributo speciale (artt. 86 LAsi e 88 LStr) e abolizione dell'obbligo di autorizzazione per esercitare attività lucrativa (artt. 61 LAsi, 85 cpv. 6 LStr e 65 OASA) e sostituzione con un obbligo di notifica (artt. 61 nLAsi, 85a nLStr e 65 nOASA).</u>

Relativamente all'abolizione del contributo speciale sul reddito di attività per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e gli ammessi provvisoriamente, l'Esecutivo cantonale concorda con l'Autorità federale. Questa misura permette difatti un risparmio a livello di costi di aiuto sociale, non implicando per la Confederazione delle significative minori entrate. Difatti qualora si riuscisse ad inserire nel mondo del lavoro 230 persone all'anno in più, appartenenti a queste categorie, l'importo risparmiato a livello di costi di aiuto sociale risulterà superiore alle entrate nette annualmente ottenute dalla Confederazione (attorno ai 4 milioni) attraverso il versamento del contributo speciale dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente.

Per quanto attiene l'eliminazione dell'obbligo di autorizzazione per esercitare un'attività lucrativa, sostituito da un obbligo di notifica, per i rifugiati riconosciuti e gli ammessi provvisoriamente, l'Esecutivo cantonale comprende le ragioni che hanno portato il Consiglio federale a proporre questa modifica, pur mantenendo qualche riserva sui vantaggi amministrativi per le autorità cantonali competenti. Da un lato si concorda che la creazione di un diritto all'esercizio di un'attività lavorativa, a patto che le condizioni di salario e di lavoro usuali nel luogo e nel settore ai sensi dell'art. 22 LStr vengano rispettate, dovrebbe comportare un aumento della quota di lavoratori appartenenti a questi gruppi. Infatti la soppressione della procedura di autorizzazione preliminare e dei relativi emolumenti dovrebbero portare ad una sensibile semplificazione amministrativa per i datori di lavoro, con un conseguente uso maggiore del potenziale di questa forza lavoro indigena. D'altro canto siamo dell'avviso che questo vantaggio per i datori di lavoro, almeno per quanto attiene il Ticino, vada relativizzato.

Già attualmente, nel nostro Cantone, i datori di lavoro, per il rilascio di questa tipologia di autorizzazioni, godono della via preferenziale. Infatti dette richieste vengono evase con celerità, se non vi sono problemi particolari, nel giro di alcuni giorni lavorativi. Inoltre il Consiglio di Stato ritiene che questa modifica procedurale non apporta nessun vantaggio amministrativo per i Cantoni. In effetti l'esame delle condizioni di salario e del rispetto delle usuali condizioni nella località e nel settore, da parte della competente Autorità del mercato del lavoro, viene solamente



spostato dalla fase precedente il rilascio della postulata autorizzazione a quella successiva all'avvenuta notifica da parte del datore di lavoro.

Questo esame successivo sarà necessario per tutelare questa categoria di lavoratori. In effetti, con il passaggio dalla procedura di autorizzazione a quella di notifica, vi è da attendersi un maggior numero di abusi.

Di conseguenza le autorità, in maniera particolare quelle cantonali, saranno tenute a svolgere approfonditi controlli per verificare eventuali irregolarità ed intervenire con le sanzioni previste dall'attuale art. 62 lett. d) LStr e dal futuro art. 120 cpv. 1 lett. f) e g) nLStr.

2.2 <u>Permesso di dimora annuale per gli stranieri domiciliati che rifiutano di integrarsi: revoca del permesso di domicilio (art. 63 cpv. 3 nLStr) e possibilità di riottenere il permesso di domicilio solo dopo 3 anni di permesso di dimora (art 34 cpv. 6 nLStr)</u>

Le modifiche che scaturiscono dall'iniziativa parlamentare Müller (cfr. lv. pa 08.406 del 19 marzo 2008), di introdurre la revoca del permesso di domicilio per mancata integrazione e di sostituirlo per almeno 3 anni con un permesso di dimora, trovano il nostro pieno sostegno. In effetti, il rilascio del permesso di domicilio avviene sulla base degli atti a disposizione delle competenti autorità cantonali, poiché per motivi pratici e finanziari, come segnalato dai Cantoni nella precedente procedura di consultazione relativa al Progetto integrazione (cfr. prese di posizione del CdC del 19 marzo 2012, pag. 6 ad art. 34 LStr e del Consiglio di Stato del 7 marzo 2012), non si può pretendere che gli uffici cantonali verifichino nel singolo caso sistematicamente e approfonditamente il grado di integrazione. Pertanto si ritiene utile disporre della possibilità di revocare il permesso di domicilio, qualora successivamente al rilascio del medesimo, dovesse emergere che l'interessato non dispone di un grado di integrazione tale da giustificare il possesso di suddetta autorizzazione. Relativamente al periodo di almeno 3 anni, giusta l'art. 34 cpv. 6 nLStr, per poter riottenere il permesso di domicilio revocato per scarsa integrazione ex art. 63 cpv. 3 nLStr, si ritiene che questo lasso di tempo sia giustificato per permettere all'interessato di colmare le sue carenze al fine di raggiungere il grado di integrazione che ci si attende da un titolare di un permesso di domicilio.

2.3 Revoca del diritto al ricongiungimento familiare per chi dipende dalle prestazioni complementari (artt. 43 cpv. 1 lett. d), 44 cpv. 1 lett. d), 45 lett. d), 85 cpv. 7 lett. c bis) e 97 cpv. 3 lett. f) nLStr)

Lo scrivente Consiglio si dichiara favorevole all'introduzione a livello di legge della revoca del diritto al ricongiungimento familiare con i beneficiari di un permesso di dimora temporanea, di dimora, di domicilio e gli ammessi provvisoriamente che percepiscono prestazioni complementari (PC), così come richiesto nell'iniziativa Müller del 28 maggio 2008 (cfr. Iniziativa No. Iv. pa 08.428). Con questa modifica si pone fine alla disparità di trattamento tra i beneficiari di PC e coloro che non dispongono di un reddito sufficiente ai fini del ricongiungimento familiare. Infatti finora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 2C_448/2007), in assenza di una base legale nella LStr, le prestazioni PC non potevano essere considerate aiuto sociale ma andavano ritenute parte del reddito a disposizione dell'interessato. Di conseguenza le autorità in materia di migrazione non potevano rifiutare il ricongiungimento ai beneficiari di PC a causa dell'assenza di una base legale che prevedesse espressamente che le prestazioni PC fossero un motivo di rifiuto. A tale scopo è quindi necessario creare la base legale per estendere l'obbligo di comunicazione tra le autorità competenti per l'erogazione delle prestazioni PC e quelle della migrazione. Da qui l'introduzione nell'art. 97 cpv. 3 LStr segnatamente della lettera f).



2.4 Uniformazione nel ricongiungimento familiare (art. 43 cpv. 1 nLStr)

Condividiamo la richiesta di equiparare i requisiti per il ricongiungimento familiare con persone in possesso del permesso di domicilio a quelle richieste ai titolari di un permesso di dimora, così come auspicato nell'iniziativa parlamentare Müller del 23 settembre 2010 (cfr. iniziativa No. Iv. pa 10.485). Gli attuali disposti di legge della LStr, prevedono esplicitamente un'abitazione conforme ai bisogni e mezzi finanziari sufficienti soltanto per il ricongiungimento con i titolari di un permesso di dimora temporanea o di dimora (artt. 44 e 45 LStr). Detti presupposti vigono tuttavia già tutt'ora anche per il ricongiungimento familiare con i domiciliati; in effetti il requisito dell'abitazione conforme ai bisogni sorge indirettamente dal presupposto che la famiglia deve convivere (cfr. art. 43 cpv. 1 LStr) e le sufficienti risorse finanziarie derivano dai combinati artt. 51 cpv. 2 lett. b) e 62 lett. e) LStr, in virtù dei quali i diritti citati nell'art. 43 LStr decadono se vi sono motivi di revoca di cui all'art. 62 LStr, tra i quali la dipendenza dall'aiuto sociale. Di conseguenza l'unificazione dei presupposti per il ricongiungimento familiare con persone in possesso del permesso di domicilio e di persone titolari di un permesso di dimora temporanea e di dimora rappresenta meramente un atto di natura tecnico legislativa che ha il vantaggio di creare maggior chiarezza in quest'ambito, sia per le autorità che per gli stranieri toccati da queste norme.

Ciò nonostante, nell'ambito dell'uniformazione dei presupposti nel ricongiungimento familiare, per quanto attiene l'art. 45 LStr sul ricongiungimento con i dimoranti temporanei, il Consiglio di Stato rileva che in questo caso sono previste condizioni più favorevoli. Difatti i familiari dei titolari di questa autorizzazione non sottostanno, nell'ambito dell'integrazione, ai vincoli posti ai familiari di titolari di permessi di domicilio e di dimora, di cui agli artt. 43 cpv. 1) lett. e) e 44 cpv. 1 lett. e) LStr. In effetti, nonostante queste persone, in virtù dell'art. 32 cpv. 3 LStr, possono risiedere in Svizzera sino ad un periodo di ben 2 anni, non viene loro richiesto alcun sforzo integrativo a livello linguistico.

Pertanto chiediamo che anche i familiari dei titolari di un permesso di dimora temporaneo devono essere oggetto di misure che favoriscono la loro integrazione durante il soggiorno in Svizzera e non debbano disporre di condizioni d'ammissione meno restrittive. Pertanto proponiamo al legislatore federale di inserire nell'art. 45 LStr un nuova "lettera e)" che richieda anche ai parenti dei dimoranti temporanei un minimo di conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza.

2.5 <u>Maggior margine di manovra per le autorità: abrogazione dell'art. 63 cpv. 2 LStr che limita la revoca del permesso di domicilio per dipendenza dall'aiuto sociale alle persone residenti in Svizzera da non oltre 15 anni</u>

Il Consiglio di Stato condivide la proposta contenuta nell'iniziativa parlamentare Müller del 22 settembre 2008 (cfr. iniziativa No. Iv. pa 10.450) che propone l'abrogazione dell'art. 63 cpv. 2 LStr, in modo che le autorità abbiano il diritto di revocare in qualsiasi momento il permesso di domicilio di uno straniero che dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole. Conseguentemente le autorità cantonali potranno revocare il permesso di domicilio di un cittadino straniero che beneficia dell'aiuto sociale durevolmente e in maniera considerevole anche se risiede in Svizzera da oltre 15 anni.

Infine si osserva che questa modifica si rileva particolarmente provvida, specialmente in un periodo come quello attuale, in cui una delle maggiori preoccupazioni per i Cantoni e gli enti locali è quella dell'aumento dei costi assistenziali, a causa dell'incremento del numero delle persone che dipendono dagli aiuti sociali.



3. Considerazioni finali

Ribadendo il nostro consenso a buona parte delle modifiche legislative proposte, chiediamo all'Autorità federale di ritenere le nostre preoccupazioni relative al mercato del lavoro locale e nell'ambito della standardizzazione dei presupposti per il ricongiungimento familiare, di considerare positivamente la nostra proposta di estendere il requisito delle conoscenze linguistiche minime anche ai familiari che si ricongiungono con i titolari di permessi di dimora temporanea ex art. 45 LStr, come già previsto per i congiunti dei titolari di permessi di dimora e di domicilio.

Sperando che le nostre osservazioni e richieste possano essere tenute in debita considerazione, vogliate gradire i sensi della nostra stima.

Il Presidente:

N. Gobbi

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch);
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (claudio.blotti@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.

